



COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 28/04/2023

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventotto** del mese di **Aprile** alle ore 20:40 su convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	QUALIFICA	PRES	ASS
1	FRANCESCHI CLAUDIO	SINDACO	X	
2	SAVOIA VALENTINA	CONSIGLIERE	X	
3	VENTURINI ANNA	CONSIGLIERE	X	
4	MARCHI ANDREA	CONSIGLIERE	X	
5	LANDI LORENZO	CONSIGLIERE	X	
6	MUSA MARCO	CONSIGLIERE	X	
7	BRINTAZZOLI ESTER	CONSIGLIERE	X	
8	EL HELALI HAMZA	CONSIGLIERE	X	
9	NEGRONI ELEONORA	CONSIGLIERE	X	
10	TONELLI GIANNI	CONSIGLIERE	X	
11	BRESSAN GIANCARLO	CONSIGLIERE	X	
12	CASELLI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
13	DALTO FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	

Totale presenti: 13 Totale assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Alberto Folli.

Il Sindaco Claudio Franceschi assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Svolgono le funzioni di scrutatore i seguenti Consiglieri: MARCHI ANDREA, BRINTAZZOLI ESTER, DALTO FRANCESCO

Sono presenti alla seduta gli Assessori non Consiglieri Dall'Aglio Milena e Scheda Mauro.

Il Sindaco/Presidente ha chiesto ai Consiglieri Comunali di poter trattare come primo punto all'ordine del giorno la proposta "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI E DELLA MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI, REDATTI AI SENSI DELLA LEGGE N.36/2001 E S.M.I. (ART.8 COMMA 6) E L.R. 30/2000 E S.M.I. (ART.8 COMMA 7)", Nessuno si oppone. È intervenuto inoltre telefonicamente il dott. Arzelà, tecnico di Polab, per la presentazione del progetto tecnico al Consiglio Comunale.

Il Sindaco/Presidente presenta ed illustra il punto collocatosi al 5° posto nella discussione e successivamente chiede se ci sono interventi. Prendono la parola:

- il Consigliere Dalto Francesco;
- il Consigliere Tonelli Gianni, che anticipa la dichiarazione di voto contrario;

Al termine il Sindaco/Presidente chiede se ci sono dichiarazioni di voto e fanno dichiarazione di voto:

- il Consigliere Dalto Francesco - Gruppo Consiliare "La Tua Castel Guelfo", che fa dichiarazione di voto contrario;
- si prende atto della dichiarazione di voto contrario espressa anticipatamente dal Consigliere Tonelli Gianni - Gruppo Consiliare "Lega Castel Guelfo";

Il punto e gli interventi sono trascritti integralmente nell'allegato D), quale parte integrante della presente deliberazione ed è conservato agli atti nell'archivio digitale dell'ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783;
- l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio e che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre

rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Si evidenzia che i soggetti passivi sono individuati dal regolamento TARI in coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

- l'art. 1, commi 651- 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente, stabiliscono che il comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- l'art.1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che la deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI presuppone l'intervenuta approvazione del piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti;

PREMESSO, in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani, quanto segue:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico- finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95" ;

- il decreto legislativo 116/20 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE) ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati, disciplinando espressamente la facoltà delle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico, stabilendosi che tali utenze "possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" e che "tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani" e che le stesse dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;

VISTA:

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

- la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI", che ha

disposto l'adeguamento, entro il 31.12.2020, da parte dei Comuni titolari del servizio o dei concessionari della gestione integrata del servizio rifiuti per i Comuni con più di 5.000 abitanti, dei documenti di riscossione e del sito web, con le informazioni minime relative alla tariffa applicata ed alla gestione ed organizzazione del servizio;

VISTO:

- l'art. 7, commi 5 e 6, della deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, con cui Arera ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- l'art. 2, comma 2.2, della determinazione Arera n. 2/2021-DRIF del 4 novembre 2021,
- che definisce gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, nonché le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità e che contiene chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025:

CONSIDERATO che il predetto metodo MTR-2 è da applicare per la determinazione delle tariffe TARI dell'anno 2023;

PRESO ATTO della delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022 ARERA che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) e che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiutiurbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che i soggetti passivi sono individuati ai sensi di legge ed in coerenza nel regolamento TARI. in coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti;

CONSIDERATO che nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente (art. 1 co.702 legge 27 dicembre 2013, n. 147), in continuità con il regime di prelievo precedente, si è ritenuto confermare nella disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 i criteri adottati per il regime di prelievo per le annualità precedenti per rendere omogenee e continuative le modalità applicative della tassa, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, riconfermando i coefficienti in uso e conformi al D.P.R. n. 158/1999 nelle misure ricavabili dai dati delle quantità dei rifiuti raccolti negli anni precedenti;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011 e rappresentato da ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, autorità a ciò deputata dalla Legge Regionale n. 23 del 23.12.2011), che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente contemplate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale Nuovo Circondario Imolese n. 281 del 15.11.2022 è stato affidato il servizio in appalto della gestione ordinaria TARI a decorrere dal 1/1/2023 alla società Municipia spa, essendo scaduta al 31/12/2022 la concessione della gestione e riscossione ad HERA s.p.a., concessione non più rinnovabile;

RILEVATO che Atersir - con deliberazione n. 2 assunta in data [17/4/2023](#) del Consiglio Locale di Bologna e con deliberazione n. 37 del [17/4/2023](#) del Consiglio di ambito - ha validato il piano finanziario per l'anno 2023 relativo a questo Comune, depositato agli atti della presente delibera, che espone un costo complessivo di € 974.181,00 suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie destinate alla relativa copertura;

CONSIDERATO quanto segue:

- l'articolo 1 comma 683 della Legge 147/2013 stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]". L'articolo 151 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 dispone che "gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;
- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]";
- l'articolo 43 comma 11 del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022 recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina (c.d. decreto Aiuti), in cui si specifica che, all'art. 3, comma 5-quinquies sopra citato sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei

provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

PRESO ATTO del regolamento disciplinante la TARI nel territorio comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2023 ;

RILEVATO che:

- il totale dei costi ammessi nel PEF 2023 per il Comune di **Castel Guelfo di Bologna** è pari a **€ 974.181,00**, come entrate tariffarie massime applicabili nel limite di crescita;
- l'importo PEF 2023 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 ammonta ad **€ 945.843,00** (dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente);
- l'importo per scontistica raccolta differenziata (allegato B al Regolamento TARI) come da ultima consuntivazione 2021 trasmessa dal Gestore- Concessionario della riscossione: **€ 50.540,86**;
- l'importo dell'avanzo vincolato TARI utilizzato a riduzione del montante finale 2023 è per **€ 48.587,00**;
- il totale montante TARI finale sul quale articolare le tariffe 2023 ammonta ad **€ 947.797,00**;

DATO ATTO che il Comune ha comunicato ad Atersir le risultanze dei fabbisogni standard, al fine di tenerne conto nella definizione del PEF;

- l'emesso teorico TARI 2023 è pertanto stimato in € 897.256,14;

RILEVATO che ai sensi di legge e del vigente Regolamento Tari, la misura tariffaria della tassa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

PRESO ATTO che è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale Tari per le utenze domestiche e non domestiche (allegato A) - determinate sulla base del Montante, come sopra indicato - considerando la banca dati dei contribuenti ed al fined'assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2023;

RILEVATO:

- che è adottato l'incremento del 2,44% delle tariffe TARI 2023 rispetto alle tariffe TARI 2022 di cui alla delibera C.C. n. 28 del 31.5.2022, pari alla percentuale di incremento sul totale montante anno 2022 di € 925.218,00;
- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui al Dpr 158/99, nelle misure ricavabili dai dati delle quantità dei rifiuti raccolti negli anni precedenti;
- di approvare l'allegata proposta di articolazione tariffaria TARI 2023 – Allegato A;

PRESO ATTO che la predetta proposta d'articolazione tariffaria in relazione alle analisi e studi condotti, adottando la metodologia di calcolo seguito conformemente al metodo normalizzato di determinazione della tariffa rifiuti, previsto dalle disposizioni contenute nel DPR 158/99;

VISTO l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 citata, che prevede che le tariffe della TARI debbano essere approvate, entro il termine fissato dalle norme statali, dal Consiglio Comunale siano divise fra parte fissa della tariffa, che copre i costi fissi, e parte variabile, che copre i costi variabili, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare del Enti locali in materia di entrate, prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 13 del DL 201/11, in particolare:

- il comma 15 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- il comma 15ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto dal D.L. 34/2019 (Decreto crescita) che testualmente recita: ".....i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

SEGNALATO che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituisce la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea, se il canone unico è dovuto ai sensi di legge;

DATO ATTO che il Piano finanziario 2023, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, dovrà essere trasmesso ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 2 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e modalità operative per la loro trasmissione", della citata determinazione ARERA 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

PRESO ATTO del provvedimento del Presidente del Nuovo Circondario Imolese n. 762 del 5/8/2021 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa Claudia Paporozzi;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi di natura economico-finanziaria sul bilancio dell'ente che verranno valutati, ai sensi dell'art.43 comma 11 del dl 50/2022, alla prima variazione utile del Bilancio di Previsione 2023-2025;

DATO ATTO che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 26/04/2023;

VISTO il parere del Revisore dei Conti, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, di cui al **Verbale n. 07 del 20/04/2023**, documenti tutti allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.lgs 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario associato;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, N. 267;

Con votazione in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti n. 13, Votanti n. 13,

Favorevoli n. 9, Contrari n. 4 (Tonelli, Bressan, Caselli, Dalto), Astenuti n. 0;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa:

1) **di approvare** le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2023 (allegato A alla presente deliberazione), il cui totale montante viene riportato nello schema a seguire, in relazione al Piano economico finanziario 2023, validato da parte dell'ente territorialmente competente ATERSIR con atto del Consiglio d'Ambito n. 37 del 17.04.2023, calcolato secondo il metodo MTR-2 ARERA (come da documento relativo a questo Comune depositato agli atti):

Importo Pef 2023 al netto delle detrazioni	€ 945.843,00
scontistica – dato anno 2021	€ 50.540,86
utilizzo avanzo vincolaTari a riduzione del montante fianle 2023	€ 48.587,00
Totale montante 2023 a base articolazione tariffaria tari 2023	€ 947.796,86
Arrotondato a:	€ 947.797,00

2) **di dare atto** dell'incremento del 2,44% delle tariffe TARI 2023 rispetto alle tariffe TARI 2022 di cui alla delibera di C.C. n. 28 del 31.05.2022, pari alla percentuale di incremento sul totale montante anno 2022 di € 925.218,00.

L'articolazione tariffaria è così distinta:

- a) utenze domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed al numero i componenti il nucleo familiare),
- b) utenze non domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed alla categoria d'attività esercitata) – distinte in quota fissa e quota variabile per €/mq/anno,
- c) utenze soggette a tariffa giornaliera – la misura è determinata in base alla corrispondentetariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

La ripartizione domestico e non domestico nell'ambito dell'articolazione tariffaria rimane invariata rispetto a quella approvata nell'anno 2022.

2) **di prendere atto** che il Piano finanziario 2023, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, dovrà essere dallo stesso (Atersir) trasmesso ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 2 della determinazione ARERA 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

3) **di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e comunque entro il termine previsto dalla norma di legge;

4) **di rinviare**, come previsto dall'art. 43 comma 11 del D.L.17/05/2022 n. 50, le modifiche

di bilancio conseguenti al presente provvedimento, alla prima variazione utile del Bilancio di Previsione 2023-2025;

5) **di trasmettere** la presente deliberazione ad Arera ed Atersir;

Dopo separata votazione resa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n. 13, Votanti n. 13,

Favorevoli n. 9, Contrari n. 4 (Tonelli, Bressan, Caselli, Dalto), Astenuti n. 0;

DELIBERA inoltre

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, al fine di consentire gli adempimenti successivi;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Claudio Franceschi

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Alberto Folli

(atto sottoscritto digitalmente)